

dicembre 2020 (**doc. 3**), occorre dare corso alla procedura competitiva di cui all'art. 163 *bis* l.f. anche in ordine alla cessione di cui sopra.

Ed invero, deve ritenersi pacifico che la disciplina delle offerte concorrenti di cui all'art. 163 *bis* l.f., introdotta nell'ordinamento concorsuale dal d.l. n. 83/2015 (poi convertito in l. 13/2015) al fine di massimizzare la *recovery* per i creditori (cfr. A. Farolfi, *Speciale decreto 'contendibilità e soluzioni finanziarie' n. 83/2015*, in www.ilfallimentarista.it, 2015; M. Vitiello, *Vendite concorsuali e offerte concorrenti: la fine dell'era delle proposte di concordato chiuse*, *ibidem*, 2015; Trib. Bolzano 17 maggio 2016, in www.ilcaso.it), trovi applicazione in relazione a qualsiasi trasferimento di beni attuato nell'ambito di un concordato preventivo, a prescindere dalla circostanza che tale procedura assuma natura liquidatoria, ovvero con continuità diretta od indiretta funzionale alla cessione d'azienda (Trib. Monza 17 maggio 2016, Trib. Forlì 3 febbraio 2016, entrambi in www.ilcaso.it).

In particolare, l'art. 163 *bis* l.f. dispiega i propri effetti allorché il proponente, come nella concreta fattispecie, comprenda nel piano concordatario un'offerta da parte di un soggetto già individuato, avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, verso un corrispettivo in denaro, dell'azienda o di specifici beni.

E' altresì pacifico che le disposizioni sulle offerte concorrenti abbiano carattere imperativo (Trib. Ravenna 27 novembre 2015, in www.ilcaso.it), e si applichino anche nella fase successiva alla ammissione del concordato preventivo fino alla adunanza dei creditori, pur quando il piano preveda che la vendita o l'aggiudicazione abbiano luogo dopo l'omologazione.

La stessa ricorrente, d'altro canto, è consapevole del carattere inderogabile delle ripetute norme, avendo stipulato con l'acquirente l'accordo modificativo volto proprio a prevedere l'ipotesi di aggiudicazione da parte di un terzo della partecipazione.

Poiché tuttavia Sp.Inter.Mar. non ha sollecitato la procedura competitiva, gli scriventi segnalano al Tribunale la necessità di provvedere ai sensi dell'art. 163 *bis* l.f..

Come predicato dalla giurisprudenza di merito pronunciatasi sul tema specifico (Trib. Monza 17 maggio 2016 cit.; Trib. Alessandria 11 gennaio 2016, in www.ilcaso.it), infatti, anche detto contratto, in quanto volto al trasferimento di un bene concordatario, risulta inefficace ed inopponibile alla massa dei creditori, determinando pertanto la necessaria applicazione della norma sulle offerte concorrenti.

Ciò premesso e puntualizzato, gli scriventi osservano che, secondo autorevole dottrina (F. Bortolotti – L. Mandrioli, *Le offerte concorrenti nel concordato preventivo: la disciplina dell'art. 163 bis l.fall.*, in *Fall.* 2018, 1331), il prezzo base sul quale aprire la procedura competitiva corrisponde, diversamente da quanto previsto in caso di liquidazione ex art. 182 l.f., a quello pattuito dalle parti, con conseguente possibilità, in caso di esito negativo della procedura stessa, di recuperare l'offerta originaria senza ricorrere al sistema della nuova gara.

Tanto premesso, presentano

ISTANZA

affinché il Tribunale di Massa, per le causali di cui in premessa, considerato che il piano concordatario prevede, tra l'altro, la cessione a ██████████ s.r.l. di una partecipazione pari al 25% del capitale sociale della T.I.E. - Trasporti Intermodali Europei s.r.l., del valore di nominali euro 264.000,00, al prezzo di euro 250.000,00, in esecuzione di contratto di compravendita concluso prima dell'apertura del concorso, voglia disporre ai sensi dell'art. 163 *bis* l.f. le modalità di presentazione di offerte irrevocabili, prevedendo che ne sia assicurata in ogni caso la comparabilità, i requisiti di partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro utilizzo e le modalità con cui il commissario deve fornirle a coloro che ne fanno richiesta, la data dell'udienza per l'esame delle offerte, le modalità di svolgimento della procedura competitiva, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti e le forme di pubblicità del decreto.

Con osservanza.

I Commissari Giudiziali

Massa, 29 dicembre 2020

Si allega:

1. Contratto di compravendita.
2. Accordo modificativo/integrativo.
3. Contabile pagamento.

TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA

SEZIONE CIVILE

Ufficio fallimenti e altre procedure concorsuali

Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati

- dott. Paolo Puzone	Presidente
- dott. Alessandro Pellegri	Giudice rel.
- dott. Ilario Ottobrino	Giudice

Ha pronunciato, nel procedimento per concordato preventivo rubricato al n. **3/2018 R.C.P.**, il seguente

DECRETO

- letta e condivisa l'istanza depositata dai commissari giudiziali in data 27 luglio 2020;
- visto l'art. 163 *bis* l.f.;

DISPONE

l'apertura di una procedura competitiva avente ad oggetto la cessione al migliore offerente della quota di partecipazione (di seguito, la Partecipazione) pari al 25% del capitale sociale della T.I.E. – Trasporti Intermodali Europei S.R.L., del valore di nominali euro 264.000,00;

STABILISCE

l'aumento minimo di cui all'art. 163 *bis* l.f. da intendersi riferito al prezzo di acquisto della Partecipazione nella somma di euro 15.000,00 rispetto all'importo di euro 250.000,00 riportato nel contratto di compravendita in atti, per cui l'offerta non potrà essere inferiore a euro 265.000,00, oltre IVA se dovuta; l'offerta dovrà inoltre indicare il tempo del pagamento che non potrà comunque eccedere i giorni 30 (trenta) dall'aggiudicazione e che dovrà essere effettuato mediante assegno circolare intestato a Sp.Inter.Mar. srl in concordato preventivo.

L'aggiudicatario dovrà provvedere al versamento del saldo prezzo – al netto della cauzione – oltre alle spese a suo carico di cui *infra*, al momento della stipula dell'atto notarile di compravendita della Partecipazione, da effettuarsi, entro e non oltre i giorni 60 (sessanta) dall'aggiudicazione, presso lo studio del notaio designato

dall'aggiudicatario stesso.

Le spese, anche relative alle imposte di legge, agli atti notarili ed al trasferimento della proprietà (anche per trascrizione dei beni trasferiti) saranno a carico dell'acquirente e dovranno essere versate da quest'ultimo all'atto della vendita.

Nel caso di mancata stipula del contratto di compravendita per fatto o colpa dell'aggiudicatario, quest'ultimo si intenderà decaduto dall'aggiudicazione e la procedura avrà diritto di incamerare la cauzione a titolo di multa, salvo il diritto al risarcimento del danno.

La Partecipazione verrà trasferita contestualmente al rogito e conseguente pagamento della somma offerta.

FISSA

per l'esame e la deliberazione sulla offerta e/o per la gara tra più offerenti l'udienza del giorno _____ alle ore _____ e seguenti dinnanzi al Giudice Delegato dott. Alessandro Pellegrini presso il Tribunale di Massa.

Le offerte in busta chiusa dovranno essere presentate entro le ore 12 del giorno precedente;

FISSA

in caso di gara il rilancio minimo nella misura di euro 15.000,00,

DISPONE

- 1) le offerte di acquisto dovranno essere presentate presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Massa entro le ore 12 del giorno _____ in busta chiusa sulla quale il Cancelliere dovrà riportare il nome di chi procede materialmente al deposito, previa sua identificazione, il numero di R.G. e il nome dei Commissari Giudiziali, la data e l'ora della udienza fissata per l'esame delle offerte. Non potrà essere apposta nessuna altra indicazione. Tutte le buste saranno aperte in udienza pubblica con l'assistenza del Cancelliere prima

dell'inizio della gara;

2) le offerte di acquisto dovranno essere qualificate come irrevocabili e dovranno riguardare l'intera Partecipazione;

3) le offerte dovranno contenere:

a) l'indicazione delle generalità del soggetto offerente:

i) se formulare da società e/o persone giuridiche: ragione o denominazione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA, indirizzo PEC al quale si elegge il domicilio per ogni comunicazione, recapito telefonico, nonché cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e domicilio del suo legale rappresentante che sottoscrive l'offerta. Dovrà inoltre essere allagata una visura camerale aggiornata, da cui risultino i soggetti legittimati ad agire per l'offerente, unitamente a valida documentazione che comprovi i poteri o la legittimazione (procura speciale o certificato camerale);

ii) se formulata da persona fisica: cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale domicilio e stato civile, recapito telefonico dell'offerente, recapito in Massa o indirizzo PEC al quale si elegge domicilio per ogni comunicazione; in caso di dichiarazione presentata da più soggetti, l'indicazione di colui che abbia l'esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento.

Non è ammessa la presentazione di offerte per persona da nominare e, se presentata,

sarà ritenuta non valida;

b) l'indicazione della procedura concorsuale concordato preventivo **Sp.Inter.Mar. srl** iscritta al n. 3/2018 di R.G. Tribunale di Massa;

c) la indicazione che l'offerta viene formulata per l'intera Partecipazione;

d) la dichiarazione di bene conoscere lo stato di fatto e di diritto della Partecipazione;

e) copia del documento di identità (carta di identità e passaporto) e del codice fiscale del soggetto che sottoscrive l'offerta;

f) assegno circolare non trasferibile di importo pari al 20% della somma offerta, a

titolo di cauzione intestato a Sp.Inter.Mar. srl in concordato preventivo;

Non sono ammesse offerte in tutto o in parte subordinate a qualunque condizione.

Si precisa che l'originario offerente, ovvero sia la promissaria acquirente dei beni sopra indicati, che intende partecipare all'eventuale gara deve conformare la sua offerta al presente decreto con particolare riferimento all'importo offerto e alla prestazione della cauzione.

La vendita oggetto del presente procedimento competitivo deve considerarsi come forzata e quindi non soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo. Conseguentemente, né la procedura né Sp.Inter.Mar. assumono garanzie né responsabilità di sorta. L'aggiudicatario pertanto rinuncia a sollevare eccezioni di qualsiasi natura e/o titolo, nonché ad esercitare qualsivoglia azione o pretesa finalizzata al risarcimento del danno o alla riduzione del prezzo di cessione, esonerando la procedura, gli organi di questa e Sp.Inter.Mar. da qualsiasi responsabilità per eventuali difformità, vizi o minusvalenze dell'oggetto della vendita.

DETERMINA LE SEGUENTI MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

le buste saranno aperte all'udienza fissata, alla presenza degli intervenuti; nel caso in cui pervenga una unica offerta valida i beni verranno aggiudicati al soggetto che l'ha presentata.

In caso di pluralità di offerte valide si procederà alla gara partendo come base dalla offerta più alta e potranno essere fatti aumenti con rilanci minimi non inferiori a quello di euro 15.000,00 indicato nel presente decreto.

Al termine della gara, le somme depositate a titolo di cauzione saranno restituite a chi non risulterà aggiudicatario.

In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario ne verrà dichiarata la decadenza con definitiva acquisizione della cauzione da parte della procedura a titolo di risarcimento, salvo richiesta di maggiore danno.

Non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo l'aggiudicazione, salva

l'applicazione dell'art. 108, primo comma, l.f.

Per ogni documentazione e informazione gli interessati potranno rivolgersi ai commissari giudiziali.

L'inserzione di un avviso sintetico del presente decreto, contenente i principali dati che possono interessare il pubblico, sarà effettuata a cura dei commissari giudiziali sul Portale Vendite Pubbliche e sui giornali _____, con autorizzazione allo stesso ad eseguire i relativi incombeni anche tramite _____, che provvederà altresì alla pubblicazione sui siti internet (_____).

Dispone la comunicazione del presente decreto a cura della Cancelleria.

Così deciso in Massa, nella camera di consiglio tenuta il giorno _____, nella composizione specificata in epigrafe, su relazione del dott. Alessandro Pellegrini.

Il giudice estensore

Alessandro Pellegrini

Il presidente

Paolo Puzone